

---

## CREDITO D'IMPOSTA PER FORMAZIONE 4.0 (LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205)

<b>Soggetti Beneficiari</b>	Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione 4.0 sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018
<b>Interventi ammissibili</b>	<p>Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) big data e analisi dei dati;</li><li>b) cloud e fog computing;</li><li>c) cyber security;</li><li>d) sistemi cyber-fisici;</li><li>e) prototipazione rapida;</li><li>f) sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;</li><li>g) robotica avanzata e collaborativa;</li><li>h) interfaccia uomo macchina;</li><li>i) manifattura additiva;</li><li>j) internet delle cose e delle macchine;</li><li>k) integrazione digitale dei processi aziendali,</li></ul> <p>applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.</p> <p><b>N.B.</b> <i>Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione</i></p>
<b>Agevolazione</b>	A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2018 e' attribuito un credito d'imposta nella misura del <b>40%</b> , <b>(fino a un limite di € 300.000)</b> delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui e' occupato in attività di formazione (pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali).
<b>Modalità operative</b>	<p>Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</p>

Allegato A  
(articolo 1, comma 48)



(Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Ambiti)

**a) Vendita e marketing:**

- I. Acquisti
- II. Commercio al dettaglio
- III. Commercio all'ingrosso
- IV. Gestione del magazzino
- V. Servizi ai consumatori
- VI. Stoccaggio
- VII. Tecniche di dimostrazione
- VIII. Marketing
- IX. Ricerca di mercato

**b) Informatica**

- I. Analisi di sistemi informatici
- II. Elaborazione elettronica dei dati
- III. Formazione degli amministratori di rete
- IV. Linguaggi di programmazione
- V. Progettazione di sistemi informatici
- VI. Programmazione informatica
- VII. Sistemi operativi
- VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali  
oggetto dell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
- IX. Software oggetto dell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016,  
n. 232

**c) Tecniche e tecnologie di produzione**

- I. Fabbricazione di armi da fuoco
- II. Fabbricazione di utensili e stampi
- III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi
- IV. Idraulica
- V. Ingegneria meccanica
- VI. Ingegneria metallurgica
- VII. Lavorazione della lamiera
- VIII. Meccanica di precisione
- IX. Lavorazione a macchina dei metalli
- X. Saldatura
- XI. Siderurgia
- XII. Climatizzazione
- XIII. Distribuzione del gas
- XIV. Energia nucleare, idraulica e termica
- XV. Ingegneria climatica
- XVI. Ingegneria elettrica
- XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche
- XVIII. Installazioni elettriche
- XIX. Produzione di energia elettrica
- XX. Riparazione di apparecchi elettrici
- XXI. Elettronica delle telecomunicazioni
- XXII. Ingegneria del controllo
- XXIII. Ingegneria elettronica
- XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione
- XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione
- XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche
- XXVII. Robotica
- XXVIII. Sistemi di comunicazione
- XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni
- XXX. Tecnologie di elaborazione dati
- XXXI. Biotecnologie
- XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione
- XXXIII. Ingegneria chimica
- XXXIV. Ingegneria chimica dei processi

XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici  
XXXVI. Tecniche di chimica dei processi  
XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico)  
XXXVIII. Tecnologie biochimiche  
XXXIX. Cantieristica navale  
XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni  
XLI. Ingegneria automobilistica  
XLII. Ingegneria motociclistica  
XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli  
XLIV. Progettazione di aeromobili  
XLV. Manutenzione di aeromobili  
XLVI. Agricoltura di precisione  
XLVII. Lavorazione degli alimenti  
XLVIII. Conservazione degli alimenti  
XLIX. Produzione bevande  
L. Lavorazione del tabacco  
LI. Scienza e tecnologie alimentari  
LII. Confezione di calzature  
LIII. Filatura  
LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli  
LV. Preparazione e filatura della lana  
LVI. Produzione di capi di abbigliamento  
LVII. Produzione di cuoio e pellami  
LVIII. Sartoria  
LIX. Selleria  
LX. Tessitura industriale  
LXI. Ceramica industriale  
LXII. Ebanisteria  
LXIII. Fabbricazione di mobili  
LXIV. Falegnameria (non edile)  
LXV. Lavorazione della gomma  
LXVI. Lavorazione e curvatura del legno  
LXVII. Lavorazione industriale del vetro  
LXVIII. Produzione della plastica  
LXIX. Produzione e lavorazione della carta  
LXX. Produzione industriale di diamanti  
LXXI. Tecnologie del legno da costruzione  
LXXII. Estrazione di carbone  
LXXIII. Estrazione di gas e petrolio  
LXXIV. Estrazione di materie grezze  
LXXV. Ingegneria geotecnica  
LXXVI. Ingegneria mineraria  
LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi  
LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche  
LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana  
LXXX. Progettazione edilizia  
LXXXI. Costruzione di ponti  
LXXXII. Costruzione di strade  
LXXXIII. Edilizia  
LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione  
LXXXV. Ingegneria civile  
LXXXVI. Ingegneria edile  
LXXXVII. Ingegneria portuale  
LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)